

## **Causa T-260/04**

**Centro di educazione sanitaria e tecnologie appropriate sanitarie  
(Cestas)**

**contro**

**Commissione delle Comunità europee**

«Ricorso di annullamento — Fondo europeo di sviluppo —  
Rimborso di somme anticipate — Nota di addebito — Atto non  
impugnabile — Atto preparatorio — Irricevibilità»

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 17 aprile 2008 . . . . . II - 703

Massime della sentenza

*Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Nozione — Atti che producono effetti giuridici vincolanti — Atti preparatori — Esclusione*

*(Artt. 230 CE e 256 CE; regolamento finanziario applicabile al nono Fondo europeo di sviluppo, artt. 44, 45 e 46, n. 2)*

II - 701

Costituiscono atti che possono essere oggetto di un'azione di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE unicamente i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei a incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica del medesimo.

In linea di principio, quando si tratti di atti o di decisioni la cui elaborazione ha luogo in varie fasi, in particolare al termine di un procedimento interno, costituiscono atti impugnabili solamente quei provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione della Commissione al termine del procedimento stesso, con esclusione dei provvedimenti provvisori destinati a preparare la decisione finale.

costituisce un'informazione inviata al debitore. Dal momento che gli artt. 44 e 46, n. 2, di tale regolamento menzionano una decisione esecutiva distinta e successiva alla nota di addebito nell'ambito del procedimento di recupero, la nota di addebito non possiede chiaramente carattere esecutivo. Essa costituisce un atto preparatorio che precede l'eventuale adozione della decisione della Commissione di dar corso alla procedura di recupero avviando il procedimento contenzioso, ovvero adottando una decisione ex art. 256 CE. Conseguentemente, essa non costituisce un provvedimento che stabilisce in modo definitivo la posizione della Commissione, non produce effetti giuridici obbligatori tali da incidere sugli interessi della ricorrente e, pertanto, non può costituire oggetto di ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE.

Da varie disposizioni del regolamento finanziario applicabile al nono Fondo europeo di sviluppo emerge che una nota di addebito

(v. punti 67, 69, 76)